



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE LECCE



LECCE
(capofila)



ARNESANO



CAVALLINO



LEQUILE



LIZZANELLO



MONTERONI DI
LECCE



SAN CESARIO
DI LECCE



SAN DONATO
DI LECCE



SAN PIETRO IN
LAMA



SURBO

AVVISO PUBBLICO

PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ENTI OSPITANTI PER LA REALIZZAZIONE DI N° 109 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE BENEFICIARIE DEL REDDITO DI CITTADINANZA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LECCE – PAL QUOTA FONDO LOTTA ALLA POVERTÀ 2020 – 2021

PREMESSO CHE:

Il Comune di Lecce, nella qualità di ente Capofila dell'ambito Territoriale Sociale di Lecce, nell'ambito dell'azione n. 2 "Servizi e interventi rivolti ai beneficiari RdC", della "Quota servizi Fondo Lotta alla Povertà", ha previsto l'attuazione di tirocini di inclusione sociale, così come programmati nel Piano di Attuazione Locale finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in coerenza con i principi e gli obiettivi espressi dall'Unione Europea in materia di contrasto alla emarginazione ed alla esclusione sociale, in armonia con quanto previsto dal D.I. del 30 dicembre 2021 "Piano-poverta-riparto-FP-2021-2023" al punto 3 che riprendendo l'articolo 7 del D.Lgs. n. 147 del 2017, precisa che tra i servizi, afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla L. 328 del 2000, per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato per la presa in carico dei beneficiari della misura Reddito di Cittadinanza, sono inclusi i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Il PAL – Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2020-2021) prevede, tra l'altro, al suo interno, quale obiettivo di intervento, l'attivazione di tirocini di inclusione sociale, per un importo finanziato pari a € 219.723,52 annualità 2020 e € 440.000,00 annualità 2021.

I Tirocini di Inclusione Sociale sono un percorso di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia ed alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali.

Le linee guida "per l'impiego della quota lotta fondo povertà" stabiliscono al punto 6 comma 2 lettera a. che "i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" dovranno attenersi alle "regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano".

Tali percorsi formativi sono attuati, quindi, in base a quanto disposto dalla L. r. n. 23/2013 (come modificata ed integrata dal Regolamento Regionale n. 3 del 10/03/2014 e dalla L.r. n. 14 del 07/04/2015) e dalle "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" approvate dalla Conferenza

permanente Stato-Regioni del 22.1.2015 e attivati sulla base di apposite convenzioni che definiscono compiti e obblighi dei soggetti sottoscrittori.

Il Comune di Lecce, Comune capofila dell'ATS di Lecce, con Determinazione Dirigenziale n. 284 del 31/01/2023 ha approvato il presente Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di soggetti ospitanti per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale, nel territorio dell'ambito territoriale di Lecce, finanziati dal piano attuativo locale (PAL) – Quota Fondo Lotta Alla Povertà 2020 – 2021.

Il Comune di Lecce, Comune capofila dell'ATS di Lecce, con Determinazione Dirigenziale n. 579 del 07/03/2023 ha prorogato la scadenza del presente Avviso Pubblico per la costituzione di un elenco di soggetti ospitanti per la realizzazione di tirocini di inclusione sociale, nel territorio dell'ambito territoriale di Lecce, finanziati dal piano attuativo locale (PAL) – Quota Fondo Lotta Alla Povertà 2020 – 2021.

Articolo 1 – Oggetto dell'Avviso

Con il presente avviso si intende costituire un elenco di soggetti disponibili ad ospitare i beneficiari di Tirocini di Inclusione Sociale, individuati nell'ambito delle azioni progettuali a valere sul PIANO ATTUATIVO LOCALE (PAL) – QUOTA FONDO POVERTÀ 2020-2021, volti a favorire l'orientamento, la formazione, l'inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico.

Il Tirocinio di inclusione Sociale, misura di politica attiva del lavoro, consisterà in un percorso di formazione e inserimento/reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia e alla riabilitazione delle persone prese in carico dai servizi sociali dei comuni afferenti all'Ambito territoriale in raccordo anche con i servizi sanitari competenti.

Il tirocinio viene attivato sulla base di un progetto di orientamento e formazione e si pone l'obiettivo di rafforzare le competenze professionali spendibili sul mercato del lavoro attraverso azioni sinergiche con il mondo imprenditoriale, dei servizi (pubblici e privati) e del volontariato, e mira all'inclusione lavorativa e sociale delle persone beneficiarie della misura di inclusione attiva.

L'attivazione dei tirocini prevederà la sottoscrizione di un'apposita convenzione tra soggetto promotore e soggetto Ospitante. La convenzione può riguardare più tirocini anche di diverse tipologie, e definisce gli impegni, gli obblighi e le responsabilità delle due parti. Per ciascun tirocinante deve essere allegato alla convenzione, un progetto di tirocinio personalizzato, nel quale vengono descritti i contenuti e gli obiettivi formativi.

Il tirocinio formativo si svolgerà presso le aziende/enti che hanno presentato la propria adesione, con orari e modalità da concordare, nel rispetto del progetto personalizzato di ogni singolo beneficiario, che in ogni modo non dovrà superare le 30 ore settimanali per una durata massima di 12 mesi.

Complessivamente in tutto l'ATS di Lecce si prevede la realizzazione di n. 109 tirocini di inclusione sociale, aventi la durata di 12 mesi.

Per il tirocinio di inclusione sociale sarà riconosciuta ad ogni tirocinante un'indennità non inferiore a 450,00 € per ogni mese di effettiva presenza, come previsto dalla Legge regionale n. 23 del 5 agosto 2013. La frequenza alle attività da parte del tirocinante è obbligatoria. Il soggetto erogatore dell'indennità sarà l'ente promotore che provvederà alla corresponsione dell'importo al tirocinante solo a seguito dell'effettivo svolgimento delle ore previste.

Articolo 2 – Soggetti ospitanti

Possono manifestare la loro disponibilità i soggetti pubblici e privati che abbiano sede legale e/o operativa nel territorio dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce, come definito dall'art. 3 delle Legge Regionale n. 23 del 5 agosto 2013e dal R.R. n. 3/2014.

I soggetti ospitanti per l'attuazione dei tirocini dovranno manifestare la loro disponibilità ad ospitare un numero di tirocinanti congruente al numero di dipendenti in forza, come da normativa vigente, di seguito esplicitata:

- un tirocinante nelle unità produttive fino a cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- non più di due tirocinanti nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;
- un numero di tirocinanti che non rappresenti più del dieci per cento dei dipendenti a tempo indeterminato nelle unità produttive che contino più di venti dipendenti della medesima tipologia. E' consentito l'arrotondamento all'unità superiore.

Sono esclusi dal computo dei limiti numerici i tirocinanti che versino in una condizione di disabilità ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 della legge 68/1999 e quelli che si trovino in una condizione di svantaggio ai sensi della legge 381/1991, nonché gli immigrati, i richiedenti asilo e i titolari di protezione internazionale.

Articolo 3 – Requisiti di partecipazione

Possono assumere il ruolo di soggetti ospitanti dei tirocini i datori di lavoro privati in possesso dei seguenti requisiti:

- di avere una sede legale e/o operativa nel territorio dell'ATS di Lecce;
- iscrizione al registro delle imprese della camera di Commercio nel caso di aziende;

oppure

- Essere iscritti negli appositi registri da almeno sei mesi come definiti dall'art. 4 del CTS, e/o iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (anche solo "RUNTS"), istituito dal medesimo Codice e fermo restando il regime transitorio di cui all'art. 101 del CTS, nel caso di ETS, quali, le Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, le Fondazioni;
- essere in regola con il pagamento dei contributi assicurativi- previdenziali (DURC) (se previsti);
- possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art 80 dl D. Lgs. N 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici);
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii.;
- non aver effettuato nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per riduzione di personale, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo/oggettivo o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento, nonché:
 - licenziamento per il superamento del periodo di comporto;
 - Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
 - Licenziamento per fine appalto;
- Risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
- Non avere procedure di CIG straordinaria o deroga in corso per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo i casi in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante, che ha in corso contratti di solidarietà tipo "espansivo" può comunque attivare tirocini.
- Non essere destinatari di provvedimenti giudiziari per i quali è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.L. 8 giugno 2001, n. 231.

L'insussistenza di anche uno dei requisiti sopra indicati comporta la non ammissione dell'istanza.

Non si possono attivare tirocini in presenza di liquidazione volontaria o procedure concorsuali, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità.

Il soggetto ospitante può realizzare più di un tirocinio finalizzato all'inclusione sociale con il medesimo tirocinante, purché non contemporaneamente. Il tirocinio può essere realizzato anche nel caso in cui il tirocinante abbia avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante fermo restando che il tirocinio non può costituire esclusione del rapporto di lavoro e che non si possono ospitare, in qualità di tirocinanti, i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio.

Articolo 4 – Compiti del soggetto promotore

Il soggetto promotore ha l'obbligo di:

- Garantire che le aziende ospitanti realizzino i tirocini nei limiti numerici secondo le previsioni recate dall'art. 3 comma 5 della L. R. n. 23 del 5 agosto 2013.
- Farsi carico di promuovere i tirocini individuando i soggetti, disponibili ad ospitare per il tirocinio i destinatari di questa azione;
- Procedere all'attivazione e monitoraggio dei tirocini;
- Assicurare un'adeguata attività di tutoraggio per tutta la durata delle attività previste collaborando con il tutor dell'ente ospitante alla redazione della scheda individuale e dell'attestazione finale;

Inoltre, l'ente promotore deve vigilare affinché l'azienda ospitante si faccia carico dei seguenti adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia, quali,

- Garantire un'attività di tutoraggio così come regolamentato dalle direttive nazionali e regionali;
- Essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/99;
- Non aver effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
- Non aver fruito di cassa integrazioni guadagni in deroga per unità produttive equivalenti e quelle del tirocinio nei 12 mesi precedenti a quelle di attivazione del tirocinio;
- Non utilizzare il tirocinio per sostituire contratti a termine, il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie o per ricoprire ruoli necessari all'interno della propria organizzazione;
- Non ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei 24 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio;
- Redigere il progetto di tirocinio e le sue eventuali variazioni, in collaborazione con il soggetto ospitante e lo consegna al tirocinante, prima dell'inizio del tirocinio, unitamente ad una copia della convenzione.
- Favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio nonché presiede e valuta il medesimo, fornendo anche supporto al soggetto ospitante ed ai tirocinanti nella gestione delle procedure amministrative,
- Rimborsare le spese sostenute per spese accessorie, RC, INAIL, visite mediche, corsi e dispositivi di sicurezza, ai fini della corretta esecuzione del progetto;
- Promuovere il buon andamento dell'esperienza di tirocinio attraverso un'azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere in raccordo con il tutor del soggetto ospitante;
- Rilasciare, anche sulla base della valutazione del soggetto ospitante, l'attestazione dei risultati dell'apprendimento, specificando le competenze, abilità e conoscenze eventualmente acquisite con riferimento ad una figura inserita nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali, approvato con D.G.R. n. 327/2013 o con riferimento alla Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali (Istat/Isfol), nonché ogni altro elemento a tal fine utile;

- Provvede, in accordo con i Centri per l'impiego competenti per territorio, alla registrazione del tirocinio sul libretto formativo, di cui all'art. 2, co. 1, lettera i), D.Lgs.n. 276/2003 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e ss.mm.ii., Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio sul Libretto formativo del cittadino, il tirocinante deve aver svolto almeno il 70% del monte ore previsto dal Progetto formativo;
- segnalare al soggetto ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi contenuti nel progetto e delle modalità attuative del tirocinio, nonché segnala ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività riconducibile ad un rapporto di lavoro.

Articolo 5 – obblighi del soggetto ospitante

I soggetti ospitanti, oltre che ad essere in possesso di tutti i requisiti definiti dal presente avviso, dovranno:

- stipulare la convenzione e definire il progetto formativo in collaborazione con il soggetto promotore;
- attivare il tirocinio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di abbattimento delle barriere architettoniche e di ogni altra norma a tutela delle condizioni di lavoro degli interessati, con particolare riferimento all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
- provvedere ad inserire il progetto formativo individuale all'interno del sistema SINTESI e/o proroga o interruzione del tirocinio;
- concordare, in forma scritta, preventivamente con il soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto formativo (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc);
- designare uno o più tutor interni, con la prescrizione di almeno 1 tutor per ogni 3 tirocinanti, con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori, in possesso di competenze professionali adeguate, coerenti con il progetto e sufficienti a monitorare le attività;
- adempiere agli obblighi di legge in materia di comunicazioni obbligatorie, anche nei casi di proroga o interruzione anticipata del tirocinio (D.L. n. 510/1996).
- Assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/2008 e garantire e ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
- Collaborare con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell'andamento del tirocinio, garantendo al tirocinante l'accesso a tutte le conoscenze e le abilità necessarie all'acquisizione delle competenze previste nella figura professionale presa a riferimento nel progetto formativo;
- Mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc, idonei allo svolgimento delle attività assegnate;
- Effettuare congiuntamente al tutor del soggetto promotore, la valutazione finale degli esiti della partecipazione al tirocinio per ciascuno dei beneficiari, con la compilazione di apposita scheda individuale da trasmettere al responsabile del caso in seno all'equipe di valutazione multidisciplinare competente;
- Attivare la procedura prevista per l'avvio dei percorsi formativi a supporto del tirocinio, ove necessario;
- Curare la gestione e l'invio mensile del registro delle presenze dei tirocinanti.

Art. 6 – Destinatari dei Tirocini

Destinatari dei tirocini saranno le persone beneficiarie di Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’Inclusione Sociale. La partecipazione ai progetti deve essere coerente con le competenze professionali del beneficiario e con quelle acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso i servizi sociali dei Comuni. La partecipazione ai progetti è facoltativa per i beneficiari della Misura non tenute agli obblighi connessi al Reddito di Cittadinanza.

Art. 7 – obblighi del tirocinante

Il tirocinante ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel progetto di tirocinio svolgendo le attività concordate con il Referente dell’ente che lo ha preso in carico e con i tutor.

Deve, inoltre:

- Accettare le condizioni di partecipazione previste;
- Firmare quotidianamente il registro per le ore di effettiva presenza;
- Svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio seguendo le indicazioni del referente e dei tutor, osservando gli orari e le regole di comportamento concordato e rispettando l’ambiente di lavoro;
- Svolge un corso di formazione in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, rispettando le relative norme in fase di svolgimento del tirocinio;
- Mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi produttivi acquisiti nel corso del tirocinio;
- In caso di malattia, presentare il certificato medico e darne copia al soggetto ospitante che provvederà a darne immediata comunicazione al soggetto promotore;
- Valutare l’esperienza di tirocinio con il supporto del referente e del tutor;

Il tirocinante può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento previo confronto con il referente e con il tutor nominato dal soggetto promotore.

Al tirocinante, all’esito della positiva valutazione dell’intera attività di tirocinio, verrà rilasciata l’attestazione finale da parte del soggetto promotore.

Si specifica che per i tirocini in parola, l’indennità indicata dal progetto costituisce un sussidio assistenziale di natura economica, finalizzata all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione.

Il tirocinante ha diritto di ricevere l’indennità prevista dal progetto di tirocinio, nei limiti e nelle forme, nonché, alle condizioni previste nel presente Avviso, nella successiva Convenzione da stipulare e nella normativa e Linee Guida richiamate.

In particolare, al tirocinante, solo al raggiungimento del 70% delle presenze mensili, verrà corrisposta un’indennità (sussidio) per la partecipazione al Tirocinio stabilita in sede di predisposizione del progetto.

Percentuali di presenza inferiori, non permetteranno il pagamento della mensilità, che potrà essere recuperata solo recuperando le ore non svolte nel mese successivo a quello non erogato.

Art. 8 – Modalità di presentazione della Manifestazione di Interesse

Gli Enti, in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all’art. 3, possono manifestare il proprio interesse a partecipare alla selezione dei soggetti ospitanti disponibili ad ospitare tirocini, presentando apposita istanza al soggetto promotore, Comune di Lecce capofila dell’Ambito Territoriale Sociale Lecce, entro e non oltre, **l’8 aprile 2023**, pubblicato sul sito del Comune di Lecce (<https://www.comune.lecce.it/>) e di tutti i Comuni afferenti all’Ambito Territoriale Sociale (Comune di Arnesano, Cavallino, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, San Cesario di Lecce, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Surbo) da dove sarà possibile scaricare la domanda e i suoi allegati.

L'istanza di partecipazione in conformità al modello allegato è parte integrante del presente avviso, redatta in forma di autocertificazione, deve obbligatoriamente contenere tutte le previste informazioni e attestazioni obbligatorie, ivi incluso il nominativo e i dati identificativi del referente (persona fisica) incaricato e del legale rappresentante. Deve, inoltre, essere corredata, a pena di esclusione, della copia fotostatica del documento di identità del rappresentante legale firmatario in corso di validità. Nell'istanza di partecipazione l'Ente, oltre a dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del presente avviso, dovrà impegnarsi a rispettare gli obblighi previsti ed in particolare dovrà dichiarare di:

- Essere iscritti negli appositi registri da almeno sei mesi come definiti dall'art. 4 del CTS, e/o iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (anche solo "RUNTS"), istituito dal medesimo Codice e fermo restando il regime transitorio di cui all'art. 101 del CTS, nel caso di ETS, quali, le Società Cooperative Sociali, le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale, le Fondazioni;
- essere in regola con il pagamento dei contributi assicurativi- previdenziali (DURC) (se previsti);
- possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 dl D. Lgs. N 50/2016 (Codice dei Contratti pubblici);
- essere in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 e ss.mm.ii.;
- non aver effettuato nei 12 mesi precedenti, licenziamenti per riduzione di personale, salvo che per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo/oggettivo o per raggiungimento dei requisiti del pensionamento, nonché:
- licenziamento per il superamento del periodo di comporta;
- Licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
- Licenziamento per fine appalto;
- Risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.
- Non avere procedure di CIG straordinaria o deroga in corso per attività equivalenti a quelle di tirocinio, nella medesima unità operativa, salvo i casi in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali che prevedono tale possibilità. Il soggetto ospitante, che ha in corso contratti di solidarietà tipo "espansivo" può comunque attivare tirocini.
- Non essere destinatari di provvedimenti giudiziari per i quali è prevista l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.L. 8 giugno 2001, n. 231.
- Impegnarsi a stipulare la Convenzione con il soggetto promotore (Allegato n. 2);
- Impegnarsi a compilare la Dichiarazione soggetto ospitante (Allegato n. 3);
- Impegnarsi a collaborare con il soggetto promotore alla redazione (Allegato n. 4) e alle eventuali variazioni (Allegato n. 5) del progetto di tirocinio;
- Impegnarsi a designare un tutor aziendale con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro;
- Impegnarsi a effettuare le comunicazioni obbligatorie di cui al D.L. 150/1996 di competenza del soggetto ospitante;
- Impegnarsi, salvo diversamente stabilito dalle parti nella Convenzione, ad assicurare al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. N. 81/08; al tirocinante deve essere, inoltre, garantita, se prevista, la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. N. 81/2008 e la fornitura di adeguati dispositivi di protezione individuate e/o collettivi;

- Impegnarsi a mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti, ecc., idonei necessari allo svolgimento delle attività assegnate (rimborsabili dietro presentazione di apposita documentazione);
- Impegnarsi a collaborare con il soggetto promotore nell'attività di monitoraggio e verifica del tirocinio;
- Impegnarsi a collaborare alla progressiva redazione della scheda individuale (Allegato n. 6);
- Impegnarsi a comunicare in forma scritta al soggetto promotore le eventuali variazioni del progetto di tirocinio (es. cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor aziendale, ecc);
- Impegnarsi a comunicare al soggetto promotore l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- Impegnarsi a tenere apposito registro individuale di presenza del tirocinante che sarà fornito mensilmente in originale al soggetto promotore (Allegato n. 7);
- Impegnarsi a valutare l'esperienza svolta dal tirocinante ai fini del rilascio dell'Attestazione finale (Allegato n. 8).

L'istanza di partecipazione corredata da tutta la documentazione di cui sopra dovrà essere inviata a mezzo PEC del Comune di Lecce, comune Capofila dell'Ambito territoriale Sociale, all'attenzione dell'Ufficio di Piano con sede in Via Massimiliano Kolbe, snc, protocollo@pec.comune.lecce.it, e riportando chiaramente nell'oggetto la seguente dicitura:

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI ENTI OSPITANTI PER LA REALIZZAZIONE DI N° 109 TIROCINI DI INCLUSIONE SOCIALE PER LE PERSONE BENEFICIARIE DEL REDDITO DI CITTADINANZA DELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI LECCE-PAL QUOTA FONDO LOTTA ALLA POVERTÀ 2020 – 2021.

Si precisa che il presente avviso pubblico rimarrà comunque valido anche oltre la superiore scadenza in quanto trattasi di un elenco aperto in continuo aggiornamento, per il quale saranno aperte altre finestre temporali per la presentazione di nuove candidature.

Art. 9 - Modalità di valutazione dell'idoneità dei soggetti interessati

L'idoneità dei soggetti ammessi a selezione sarà valutata da apposita Commissione interna, nominata e costituita da componenti dell'Ufficio di Piano.

Successivamente alla fase di verifica dell'ammissibilità a selezione, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della documentazione prevista e il possesso dei requisiti di partecipazione, verrà redatto elenco stilato secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande, il quale conterrà i nominativi dei soggetti ospitanti ritenuti idonei ad ospitare e promuovere i tirocini di inclusione sociale. All'elenco verrà data pubblicità sui siti istituzionali dei comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Lecce. Si precisa, inoltre, che è prevista l'applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.

Le Successive Convenzioni che si instaureranno a seguito di questa procedura avranno durata biennale e, precisamente, per il triennio 2023/2024.

Art. 10 – Motivi di esclusione

Le domande di adesione al presente Avviso Pubblico saranno automaticamente escluse nel caso in cui:

- non siano sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente proponente;
- siano redatte in maniera incompleta, tale da non individuarne il contenuto e non operando la disciplina sul soccorso istruttorio;
- siano carenti dei requisiti di partecipazione previsti, che devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione;
- si rilevino elementi non veritieri a seguito di successivo controllo;

- manchi anche di uno solo degli allegati previsti, in quanto ritenuti parte integrante del presente Avviso ed essenziali per la formulazione di una manifestazione di interesse seria e consapevole.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), si informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione al presente Avviso è il Comune di Lecce. I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione alla presente procedura, nel rispetto degli obblighi di legge e per l'esecuzione delle finalità istituzionali.

In particolare, i dati trasmessi saranno valutati ai fini dell'ammissibilità della domanda presentata e della verifica dei requisiti; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio del Comune (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda.

Ai partecipanti (persone fisiche) sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo: privacy@liquidlaw.it.

Titolare del trattamento è il Comune di Lecce, con sede in Via Rubichi, n. 16 - 73100 Lecce (LE), C.F. 80008510754 - PEC: protocollo@pec.comune.lecce.it - Telefono: 0832.682111.

Il partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, durante l'eventuale esecuzione delle attività previste, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) eventualmente applicabili.

Il Comune di Lecce e il soggetto ospitante dovranno ulteriormente specificare e regolamentare - con separato e successivo atto (Convenzione) - i reciproci rapporti in materia di trattamento dati personali.

Articolo 13 – Informazioni

Il Responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Ilaria Semeraro, nella sua qualità di Referente della Misura "Reddito di Cittadinanza". Per informazioni e chiarimenti inerente al presente Avviso è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti telefonici 0832/682338 e all'indirizzo protocollo@pec.comune.lecce.it.